

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO EX ART.53 COMMA 2 LETT. C) D. LGS.163/06 S.M.I, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO REPARTO DI EMODIALISI PRESSO IL PIANO 9 DELL'OSPEDALE "LA COLLETTA" SITO IN ARENZANO .

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'ASL 3 Genovese via A. Bertani 4 Genova, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto integrato ex art.53 comma 2 lett. c) d. lgs.163/06 s.m.i, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori nonché la fornitura con posa in opera delle dotazioni impiantistiche speciali del nuovo reparto di emodialisi presso il piano 9 dell'Ospedale La Colletta" sito in Arenzano (GE) via del Giappone.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n.744/5.12.2014 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. c), 54, comma 2 e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i (nel prosieguo, Codice).

Il progetto è stato validato con la suddetta delibera.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il P.O. La Colletta di Arenzano – Genova via del Giappone

CIG 6087242701 CUP ...G61E14000570005

Il **Responsabile del procedimento** è dott. ing. Gino Spada tel 0108497700/ 3290176164; gino.spada@asl3.liguria.it , fax 0108492328, via A. Bertani 4, 16125 Genova .

La documentazione di gara comprende: a) Bando di gara, b) Disciplinare di gara , c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale , d) DUVRI preliminare, e) Schema di contratto , f) Relazione illustrativa, g) Relazione tecnica, h) Planimetria Generale , i) cinque Planimetrie , l) Schema a blocchi Impianti Trattamento Acqua, m) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, n) Calcolo spesa, o) Quadro Economico, p) Questionario Sistema Osmosi (da inserire compilato in offerta tecnica) , q) Contratto Manutenzione Sistema Osmosi (da inserire firmato in offerta tecnica).

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 421.857,09 (euro quattrocentoventunomilaottocentocinquantesette/09) IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.896,31 (euro settemilaottocentonovantasei/31), oneri di progettazione esecutiva pari a € 9.942,61 (euro novemilanovecentoquarantadue/61), oneri per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione pari a € 4.421,00 (euro quattromilaquattrocentoventuno/00).

1.2. L'intervento si compone di tutte le lavorazioni ed attività dettagliate nel **capitolato speciale descrittivo e prestazionale** .

1.3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9

novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;

3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3.1.4. ► che il soggetto imprenditore **a pena di esclusione**

non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 **ovvero**

si è avvalso dei suddetti piani ma che il periodo di emersione si è concluso;

3.2. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso

disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 s.m.i, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara consistente in:

- 01 *Relazione illustrativa.*
- 02 *Relazione tecnica*
- 03a *Planimetria Generale*
- 03b *Planimetria Piano 9: stato di fatto - scala 1/100*
- 03c *Planimetria Piano 4: stato di fatto - scala 1/100*
- 03d *Planimetria Piano 9: stato di progetto edile - scala 1/100*
- 03e *Planimetria Piano 9: stato di progetto impianti - scala 1/100*
- 03f *Planimetria Piano 4: stato di progetto edile - scala 1/100*
- 03g *Schema a blocchi Impianti Trattamento Acqua*
- 04 *Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza*
- 05 *Calcolo spesa*
- 06 *Quadro Economico*
- 07 *Capitolato Speciale*
- 08 *Schema di Contratto*
- 09 *Questionario Sistema Osmosi (da inserire compilato in offerta tecnica)*
- 10 *Contratto Manutenzione Sistema Osmosi (da inserire firmato in offerta tecnica)*
- 11 *DUVRI preliminare*

è disponibile sul sito internet: <http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-gara-e-concorsi/bandi-di-gara/gare-aperte>.

5.2. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso gli uffici del RUP nei giorni feriali, previo appuntamento contattandolo ai riferimenti sopra indicati o durante il sopralluogo obbligatorio.

5.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

5.4. ► Il **sopralluogo** è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.5. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prendere appuntamento col Rup contattandolo ai riferimenti sopra indicati.

5.6. Il sopralluogo verrà effettuato *nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.*

5.7. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.8. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

- 5.9. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla c.a. del RUP dott. ing. Spada, fax 010/8492328; e-mail PEC dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno *sei* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-gara-e-concorsi/bandi-di-gara/gare-aperte>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.
- 9.3. La stazione appaltante **non** provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 9.4. Si specifica che, nel caso di ricorso al subappalto per l'acquisizione di impianto di osmosi inversa e connessa marcatura CE, il limite di subappalto nella categoria prevalente è limitato al trenta per cento dell'importo della stessa.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di *35 giorni* che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. Si provvede ai sensi dell'art.86 comma 2 del Codice. Resta comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 86 comma 3 del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai

sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a **pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 7.991,94 (euro settemilanovecentonovantuno/94) dell'importo complessivo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso *CC 23794.90 Dipendenza 0106 Intestatario ASL 3 Genovese coordinate bancarie nazionali (BBAN) Cin Z COD. ABI 6175 COD CAB 1406 NUM. CONTO 23794.90;*

coordinate bancarie internazionali (IBAN) : IT 61Z0617501406000002379490 BIC CRGEITGG106

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

11.3.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. riportare l'autentica della sottoscrizione;

11.3.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

11.3.5. avere validità per *almeno 180 gg. in relazione alla durata* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.7. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € 3.995,97 (euro tremilanovecentonovantacinque/97) e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113 comma 1 del Codice, è ridotta del 50 %.

11.5. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.6. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione** .

11.7. Ai sensi dell'art. 75 comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75 comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 35/00 (euro trentacinque) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del *deliberazione AVCP 5/5.3.2014*

12.2. ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione DI SOLA COSTRUZIONE in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere

► nonché, ex art.92 comma 6 Regolamento, specifici requisiti tecnico-professionali -da parte del/i progettista/i iscritto/i all'albo di cui ci si avvale indicato/i o partecipante/i in raggruppamento temporaneo qualificato/i ex art.267 Regolamento- comprovanti il **requisito minimo dell'effettuato svolgimento** nell'ultimo decennio **di servizi riguardanti lavori** appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori, cui è riferito il servizio oggetto della presente gara, per un importo globale **per ciascuna classe e categoria** pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, **secondo quanto dettagliato all'art. 3 del capitolato speciale.**

Il/I progettista/i in ogni caso ex art. 267 del Regolamento dovrà/anno presentare il *curriculum* secondo l'allegato N al Regolamento e dimostrare i requisiti di cui sopra con riferimento ad ogni singolo lavoro, producendo comprovante documentazione secondo l'allegato O al Regolamento, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Saranno valutabili i servizi di cui all'art. 263 comma 2 del Regolamento. I documenti vanno accompagnati da fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

► Per le funzioni di *coordinatore della sicurezza* in fase di progettazione, **requisiti** stabiliti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i

Oppure

► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione di PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE sino alla classifica I.

Il/I progettista/i in ogni caso ex art. 267 del Regolamento dovrà/anno presentare il *curriculum* secondo l'allegato N al Regolamento e dimostrare i **requisiti di cui sopra** con riferimento ad ogni singolo lavoro, producendo comprovante documentazione secondo l'allegato O al Regolamento, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Saranno valutabili i servizi di cui all'art. 263 comma 2 del Regolamento. I documenti vanno accompagnati da fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Nel caso in cui lo *staff* tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici suddetti per i progettisti, ai sensi degli artt.52 comma 3 del D. Lgs.163/06 s.m.i e 79 comma 7 e 92 comma 6 del Regolamento, dovrà avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione .

► I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione Soa nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del Regolamento.

► Per la qualificazione nelle lavorazioni appartenenti alla categoria OG 1, in mancanza di possesso di adeguata attestazione Soa , qualificazione ex art 90 comma 1 DPR 207/2010

► **Marcatura di conformità CE** dell'unità bi-osmosi inversa ai sensi dell'art.17 della Direttiva 93/42/CEE del 14/06/1993.

► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o

da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Si specifica che il requisito della marcatura CE previsto dall'art. 17 della Direttiva 93/42/CEE del 14.6.1993 per l'osmosi inversa ai fini dell'avvalimento potrà essere validamente soddisfatto dall'ausiliario solo nel caso in cui quest'ultimo sia anche colui che fornisce ed installa l'impianto di osmosi inversa oggetto della Marcatura CE.

Pertanto, si dispone ex art. 49 comma 9 Codice che le imprese ausiliarie che forniranno quale requisito in avvalimento la Marcatura CE dell'impianto di osmosi inversa possono prestare avvalimento sino a **tre** partecipanti, impegnandosi però con espressa dichiarazione a fornire a tutti i concorrenti le particolari attrezzature tecniche alle medesime condizioni.

Qualora invece il requisito della marcatura CE sia soddisfatto tramite dichiarazione intestata a produttore diverso dal partecipante alla gara, quest'ultimo **a pena di esclusione** dovrà indicare le modalità con cui farà l'acquisizione dal suddetto produttore.

13.4. È permesso l'avvalimento plurimo, in base alla Legge 161 del 30.10.2014, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 83/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 261/10.11.2014, per cui il concorrente può avvalersi di più imprese nella stessa categoria di qualificazione, rimanendo nel contempo vietato il frazionamento dei singoli requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi (di cui all'articolo 40 comma 3 lettera b del D. Lgs. 163/06 s.m.i).

13.5. ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella/e che si avvale/gono dei requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12 del giorno 13 marzo 2015, esclusivamente presso l'ufficio Protocollo Generale della Stazione appaltante, sito in via A. Bertani 4 a Genova. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti far pervenire tramite agenzia di recapito autorizzata o consegnare a mano il plico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì presso l'ufficio Protocollo

Generale della Stazione appaltante, sito in via A. Bertani 4 a Genova. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura [appalto integrato per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, esecuzione lavori del nuovo reparto di Emodialisi presso il piano 9 dell' Ospedale La Colletta di Arenzano, numero di CIG]. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4. ► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1. "A - Documentazione amministrativa";
- 14.4.2. " B – Offerta tecnica" ;
- 14.4.3. " C - Offerta economica".
- 14.5. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

- 15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice .

Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 15.2. ► domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 15.2.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.2.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i con la quale il concorrente **oltre al progettista (su atto separato) se non è nello staff tecnico, a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

- a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) ► di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppure)

- a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del

contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

- 3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) ► che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne)

- c) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

- i) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- l) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

 - ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

 - iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

15.4. Si precisa che:

1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

4. ► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

5. ► Si applica l' art.38 comma 2 bis D. Lgs. 163/06 s.m.i per cui la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.38 comma 2 del predetto Decreto obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria nel minimo dell'uno per mille del valore della gara.

Ex art.46 comma 1 ter D. Lgs. 163/06 s.m.i, le disposizioni di cui all'articolo 38 comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente il termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Sono equiparati i casi di mancata risposta o di risposta inidonea o in presenza di cause di esclusione di cui all'articolo 46 comma 1 bis D. Lgs. 163/06 s.m.i

Si intende *essenziale* l'irregolarità che comporti l'esclusione dalla gara per mancanza o incompletezza degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive ed ogni altra irregolarità essenziale degli stessi elementi e delle stesse dichiarazioni sostitutive .

- 15.5. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento;
 - b. ► indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- c. ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

► attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.

► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

- 15.6. ► in caso dell'**avalimento**, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà ex art 49 Codice Contratti allegare alla domanda:

- a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

- b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

- c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

- d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Per i progettisti, dell'avalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di concorrente nella gara, mentre il progettista semplicemente "indicato" non riveste tale qualifica; pertanto, l'avalimento è utilizzabile tra i progettisti raggruppati ma non dal progettista "indicato".

- 15.7. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
- 15.8. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
- 1) ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
 - 2) ► di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) ► di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) ► di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 6) ► di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 15.9. ► **a pena di esclusione**, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
- 15.10. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- 15.11. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- (Oppure)** dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- 15.12. ► **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 15.13. ► ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 35,00 (euro trentacinque) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.
- La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.
- 15.14. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.15. ► dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n.713/14.11.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante che viene consegnato in copia e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con la Stazione appaltante (art.2 c.3 dello stesso)

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 15.16. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.17. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 15.18. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 15.19. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 15.20. ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 15.21. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.22. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 15.23. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 15.24. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.25. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 15.26. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 15.27. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- 15.28. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- 15.29. Il concorrente è pregato di inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la Commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16. Contenuto della Busta “B offerta tecnica”

Nella busta “B) Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione a tutela del principio di segretezza delle offerte (cfr. sent. Cons. Stato n.2734/11.5.2012), la progettazione definitiva, secondo quanto stabilito dagli articoli 93 del Codice dei Contratti e 24-32 del Regolamento, composta di :

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici;
- e) calcoli degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lett. i) del Regolamento ;
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- h) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

tranne il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi e il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza, i quali dovranno invece essere inseriti nella busta dell’offerta economica.

In tutti gli elaborati contenuti nella busta “B -Offerta tecnica” non dovrà essere alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno inseriti esclusivamente dentro la busta “C- offerta economica”.

Le imprese concorrenti nel formulare l’offerta tecnica dovranno inoltre evidenziare i seguenti punti :

- 1- modalità, tempi e livello qualitativo di svolgimento dei lavori; quantificazione e profili professionali delle risorse umane impiegate per la realizzazione di detti lavori;
- 2- pianificazione e tempi di realizzazione delle singole attività;
- 3- computi metrici depurati dei prezzi.

Dovranno essere inoltre inseriti nella busta “B -Offerta tecnica”, facenti parte della documentazione di gara, opportunamente compilati e sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante, i questionari relativi all’impianto di bi-osmosi inversa, ai testaleto e alle condizioni contrattuali per l’assistenza tecnica all’impianto di bi-osmosi inversa nel periodo di garanzia .

La compilazione dei questionari deve avvenire secondo le seguenti modalità: il soggetto offerente dovrà rispondere ad ogni punto dichiarando la “conformità” o la eventuale “difformità” del sistema offerto alla richiesta, oppure specificando eventuali caratteristiche di pregio o merito tecnico ulteriori (che saranno valutate dalla Commissione tecnica) .

17. La documentazione relativa all'offerta tecnica potrà essere redatta su carta semplice e dovrà contenere tutte le informazioni per permettere la piena valutazione delle attività offerte e degli interventi previsti.

Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere forniti in formato cartaceo e anche su supporto CD - DVD .

18. Il tempo di esecuzione offerto per l'esecuzione dei lavori è espresso in numero di giorni in diminuzione sul termine di esecuzione dei lavori posto a base di gara che è pari a 45 (quarantacinque) giorni solari e continuativi.

Si precisa che:

19. - il tempo per l'esecuzione dei lavori non potrà mai essere inferiore a 30 (trenta) giorni solari e continuativi. Pertanto le eventuali offerte temporali inferiori a 30 (trenta) giorni saranno riportate al tempo minimo previsto dall'Amministrazione con attribuzione di punteggio pari a 5 (cinque) punti.

20. - il tempo per l'esecuzione dei lavori non potrà mai essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni solari e continuativi. Pertanto le eventuali offerte temporali superiori a 45 (quarantacinque) giorni saranno riportate al tempo massimo previsto dall'Amministrazione con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero) punti.

21. Lo stesso meccanismo sarà utilizzato in caso di mancata indicazione da parte del concorrente del tempo per l'esecuzione dei lavori.

22. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l'offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio .

23. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

24. Le informazioni contenute nei documenti della progettazione preliminare sono da ritenersi a titolo puramente indicativo. Le imprese sono tenute a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterranno opportune, per produrre la migliore offerta, al fine di soddisfare pienamente i lavori richiesti in gara, della quale assumono piena responsabilità.

25. Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica ed economica devono essere siglati in ogni pagina e, in calce, timbrati e firmati in modo leggibile da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa.

17 Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

25.1. ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. ► dichiarazione (con apposizione del bollo di €. 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente ex art. 53 comma 2 Codice dei Contratti :

- l'indicazione del prezzo globale e del relativo ribasso percentuale per i lavori, inferiore al prezzo a base di gara (al netto di IVA e degli oneri di sicurezza) , espresso in cifre e in lettere ;

- l'indicazione del prezzo e del relativo ribasso percentuale separatamente per la progettazione definitiva, esecutiva, inferiore al prezzo a base di gara (al netto di IVA e degli oneri di sicurezza), espresso in cifre e in lettere;

- l'indicazione dell'importo totale offerto (importo totale offerto per i lavori al netto di IVA e degli oneri di sicurezza più importo corrispettivo al netto di IVA ed altri oneri, offerto per la progettazione definitiva ed esecutiva) espresso in cifre e in lettere e del relativo ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale l'importo in lettere.

Dovranno altresì essere contenuti :

- computo metrico estimativo
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base del Prezzario regionale vigente. Dovrà inoltre essere riportata la specificazione delle quantità e del prezzo unitario, mentre non si dovrà indicare il risultante importo attribuibile a ciascuna voce in quanto l'appalto è a corpo, quindi con offerta unica e invariabile.

18 Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara

- 18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'ASL 3 in via Bertani 4 a Genova il giorno **25 marzo 2015 , alle ore 9.30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi .
- 18.1.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede dell'ASL 3 in via Bertani 4 a Genova e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico nella sezione dedicata al bando di gara (<http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-gara-e-concorsi/bandi-di-gara/gare-aperte>) prima della data fissata.
- 18.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.
- 18.1.4. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 18.1.5. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:
 - a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;

c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

18.1.6. La Commissione ex art.120 comma 1 Regolam. procederà sempre in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

18.1.7. Indi, la Commissione procederà in una o più sedute riservate alla valutazione della documentazione inserita nella busta "B Offerta tecnica" e, in applicazione del metodo aggregativi - compensatore secondo l'allegato G al *Regolamento* coi criteri e le formule di seguito descritti, all'assegnazione dei relativi punteggi. I coefficienti ed i punteggi attribuiti sono verbalizzati a conclusione dell'ultima seduta riservata.

18.1.8. Successivamente la Commissione in seduta pubblica, nella data ed ora comunicata, darà lettura dei punteggi già attribuiti nelle precedenti sedute alle offerte tecniche e verbalizzati a conclusione dell'ultima seduta riservata, aprirà le buste "C- Offerta economica" e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà secondo quanto previsto dall'art.121 comma 10 del *Regolamento* e dell'art.16 del Regolam. Reg. n.2 /5 .4. 2012.

18.1.9. La migliore offerta sarà individuata, come sopra indicato, mediante l'attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali, secondo quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti suddivisi con i criteri di seguito indicati:

Descrizione criteri	Punteggio massimo
Offerta economica – Prezzo	Punti 35
Offerta tecnica di cui :	Punti 65 :
impianto centralizzato a bi-osmosi inversa	Punti 40
- caratteristiche generali	Idoneità
- pre-trattamento (p.ti 2.2 e 2.3 del Questionario)	Punti 10
- bi-osmosi inversa e dispositivi accessori (p.ti da 2.4 e 2.8 del Questionario)	Punti 20
- disinfezione termica a vapore (p.ti 2.9 del Questionario)	Punti 5
- anello di distribuzione e linee di scarico (p.ti da 2.10 a 2.12 del Questionario)	Punti 5
altri impianti	Punti 10
tempo di esecuzione	Punti 5
estensione delle garanzie	Punti 10
TOTALE	Punti 100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.120 del *Regolamento* è effettuato col *metodo aggregativo-compensatore* in base all'Allegato G al *Regolamento* .

La valutazione dell'offerta è effettuata con la seguente formula : $C(a) = \text{somatoria } n (W_i * V(a)_i)$

dove: $C(a)$ = *indice di valutazione dell'offerta (a)*; n = *numero totale dei requisiti* ;

W_i = *peso o punteggio attribuito al requisito (i)*; $V(a)_i$ = *coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno* .

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati :

- per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari .
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate .
- per gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, attraverso interpolazione lineare fra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

18.2. Verifica di anomalia delle offerte

18.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità indicate agli artt. 86 comma 2 e 87 comma 1 Codice e all'art 121 comma 10 Regolamento.

18.2.2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse (comunque non più di cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di *almeno quindici* giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di almeno *cinque* giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

19. Procedura successiva all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudica provvisoria vincola immediatamente il concorrente, mentre è soggetta a verifica da parte della Stazione appaltante, che procederà ad accertare il possesso in capo all'aggiudicatario e al secondo classificato dei requisiti generali ex art.48 comma 2 e 38 comma 1 *Codice dei Contratti*.

Infatti, secondo il punto 5 parte I della determina n. 4/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'art. 48 comma 1 esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 e nella L.R. 1 del 7.2.2012 .

La deroga di cui al comma 4 dell'art. 13 della L. 11 novembre 2011, n. 180 incide soltanto sull'operatività del comma 2 dell'art. 48 con l'effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'*art.11 comma 9 Codice dei Contratti*, la stipulazione del contratto deve avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in gara.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase, l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto di seguito disposto. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'*art.132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti*, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'*articolo 153, comma 2*, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'*art.136 Codice*.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'*articolo 157* in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II titolo II capo II del *Regolamento*.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro *di Genova*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.